



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO
Provincia di Roma

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING PA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI. ADOZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue**, del mese di **giugno**, alle ore **18.00** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	CITTERIO CRISTIANO	SINDACO
2	ORLANDINO VINCENZO	VICE SINDACO
3	ADAMOLI GIORGIA	ASSESSORE
4	GHIRALDI CARMEN SIMONETTA	ASSESSORE
5	D'AMBROSIO CARLO	ASSESSORE

Presenti /Assenti	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente da remoto	
Presente da remoto	
4	1

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Debora Foderà** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. Vincenzo Orlandino**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING PA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI. ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 06.11.2012 n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013 n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

Visto l'art. 19, comma 15, del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90 «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della Legge 06.11.2012 n. 190;

Vista la Legge 30.11.2017 n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;

Visto l'art. 54-bis del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*»;

Vista la Delibera ANAC del 09.06.2021 n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*»;

Vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)*»;

Rilevato che l'art. 2 del D.L.vo 10.03.2023 n. 10 esplicita che per violazioni si devono intendere tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e ne individua le fattispecie;

Richiamato l'art. 4 del citato D.L.vo 10.03.2023 n. 24 e, in particolare:

- il comma 1 che dispone l'attivazione da parte dei soggetti del settore pubblico e privato di appositi canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- il comma 2 che affida la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo, e con personale specificamente formato;

- il comma 5 che stabilisce che i soggetti del settore pubblico a cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna;

Considerato che il Comune di Veduggio, per garantire adeguata protezione e riservatezza in capo ai soggetti segnalanti, intende avvalersi dei seguenti canali di segnalazione interna, individuandoli come prioritari rispetto ai residuali canali di segnalazione esterna ad Anac, di divulgazione pubblica e di denuncia all'autorità giudiziaria e contabile:

- piattaforma informatica gratuita conforme alla normativa vigente;
- incontro diretto e riservato con il RPCT;

Individuata a tal fine la piattaforma Whistleblowing PA, certificata e qualificata AgID, quale strumento gratuitamente messo a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni per dialogare con i segnalanti garantendone l'anonimato, conformemente alla normativa vigente;

Atteso che l'attivazione del servizio di whistleblowing comporta il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 "GDPR";

Dato atto che in presenza di un trattamento di dati personali dal quale possa derivare un rischio elevato per i diritti e per le libertà delle persone interessate, in ragione del monitoraggio sistematico, del numero dei soggetti interessati oppure per una combinazione fattori, il GDPR obbliga i titolari a svolgere:

- una determinazione preliminare circa la possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato, pur solo in linea teorica;
- una valutazione di impatto (DPIA), nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

Precisato che la DPIA (Data Protection Impact Assessment) è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

Rilevato che:

- la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento prevedendone un riesame periodico;
- è previsto l'obbligo, in capo ai titolari, di consultare l'Autorità di controllo nel caso in cui le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano sufficienti, ovvero quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato;
- la responsabilità della DPIA spetta al titolare, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata a un soggetto diverso, interno o esterno all'organizzazione;

Tenuto presente che - stante la discrezionalità dell'Amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto - il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano:

- trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";

- trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);
- trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;
- trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);
- trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri n. 3, 7 e 8);
- trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
- trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualevolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.;
- trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
- trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
- trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
- trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.
- trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento;

Ricordato che:

- il Comune di Veduggio, in ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di Whistleblowing, ha avviato un’attività di adeguamento del processo di gestione delle segnalazioni, valutando di adottare una piattaforma applicativa in grado di gestire il processo di segnalazione di illeciti nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, rendendosi necessario formulare una Valutazione di Impatto per la nuova procedura;
- la piattaforma applicativa è fornita a titolo gratuito da WhistleblowingPA (Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. di Milano) che deve essere nominata quale Responsabile del Trattamento dei dati;

Vista la valutazione d'impatto (DPIA) sulla protezione dei dati predisposta dal Segretario Comunale/RPCT, trasmessa al DPO dell'Ente e debitamente allegata al presente atto (All. 1), con la quale vengono forniti gli indirizzi operativi riguardanti la procedura di segnalazione degli illeciti ed in particolare: i canali per inviare una segnalazione, la specificazione dei soggetti che possono inviare una segnalazione; il destinatario delle segnalazioni; le procedure di gestione delle segnalazioni ricevute; le tutele previste per coloro che decidono di inviare una segnalazione; cosa può essere oggetto della segnalazione; le conseguenze in caso di abuso o di uso strumentale dell'istituto del whistleblowing; il trattamento e la conservazione dei dati personali;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la nuova procedura di gestione delle segnalazioni;

Precisato che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà agli adeguamenti necessari del Codice di Comportamento così come previsto dall'ANAC nelle Linee Guida al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, introducendo forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;

Atteso che, a seguito dell'approvazione della menzionata procedura, si procederà ad informare i dipendenti mediante comunicazione scritta;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa dai presenti in forma palese

D E L I B E R A

1) di individuare, per le motivazioni esposte in narrativa, dei seguenti canali di segnalazione interna:

- piattaforma informatica Whistleblowing PA, quale strumento messo gratuitamente a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni per dialogare con i segnalanti grazie a modalità che garantiscono l'anonimato, conformemente alla normativa vigente, che garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma stessa, e che non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente e che è un servizio qualificato AGID;
- incontro diretto e riservato con il RPCT;

2) di approvare la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, allegata alla presente (**allegato 1**), per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di nominare Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. di Milano quale Responsabile del Trattamento dei Dati;

4) di dare atto che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà agli adeguamenti necessari sia del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Veduggio Olona sia del PIAO;

5) di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

- la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio;

- la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali";
- ampia diffusione e adeguata ed esaustiva informazione del contenuto del presente atto al personale del Comune di Veduggio il cui sia riguardo all'approvazione della suddetta procedura sia riguardo al successivo adeguamento del Codice di Comportamento;

6) di disporre che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti;

7) di dichiarare, con successiva separata e unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO
ORLANDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DEBORA FODERA